N. 2318/17 Sent.
N. 7254/14 Reg. Gen.
N. 8071/17 Cron.
N. 4845/17 Rep.

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE II CIVILE

***

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, Sezione Seconda Civile, in persona del dott. Luca Marani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo in data 11.07.2014 al n. 7254/2014 del ruolo generale promossa con atto di citazione

DA

in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in , rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Torquato Tasso ed Enrica Silvestri ed elettivamente domiciliata in Padova, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione

- attrice -

CONTRO

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A., con sede legale in Padova, Corso Garibaldi n. 22/26, in persona del suo procuratore pro tempore dott. Marco Minuto, in virtù di procura del 27.9.2012, rep. 262840, racc. 37945, conferita con scrittura privata in autentica del notaio dott. Francesco Crivellari di Padova, rappresentata e difesa in causa ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in , per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta **- convenuta –**

Oggetto: contratti bancari

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che alla data del 31.12.2013 è creditrice, per le causali di cui in premesse, nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. relativamente al conto corrente de quo di € 41.048,94 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;

- Per l'effetto, previa compensazione del credito vantato e di cui al punto precedente con quanto risultante dall'estratto conto al 31.12.2013, accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che alla data del 31.12.2013 non è debitrice della Banca Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. di € 62.525,55 ma sua debitrice per € 21.476,61;

- riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

- accertare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti;

- verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.

- Condannare, altresì, per le causali di cui in premesse, e conseguentemente ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente nella misura indicata in premesse;

- Condannare, altresì, per le causali di cui in premesse, e conseguentemente ordinare alla banca convenuta la rettifica del saldo di conto corrente relativamente agli ulteriori ed illegittimi addebiti di spese e interessi successivi dalle date degli ultimi estratti conto verificati, fino alla data della pronuncia;

- Accertare, per i motivi tutti indicati in narrativa, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del contratto di finanziamento per "Credito alle Imprese: investimenti produttivi e/o scorte" del 31.5.2010, che in realtà

dissimulava un impegno di rientro dell'esposizione (solo virtuale), di circa € 100.000,00.

- Per l'effetto, dichiarare non dovuti e ordinare la restituzione di tutti gli interessi maturati e corrisposti in esecuzione di detto accordo;

- Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Banca Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno all'attrice di € 100.000,00, importo che va sommato a quello per il quale, in ragione della perizia, l'attrice risulta creditrice;

- Condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma di € 100.000,00 o di quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno subito dalla attrice, previa compensazione con eventuali ragioni di debito della convenuta.

- Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

IN VIA PRELIMINARE, IN PUNTO DI DISCONOSCIMENTO:

Atteso l'avvenuto disconoscimento da parte dell'attrice delle copie fotostatiche dei seguenti documenti:

3. prospetto condizioni economiche "business soluzioni 400" del 29.11.05.

4. concessone linea di credito del 5.3.2009;

5. concessone linea di credito del 31.7.2009 e integrazioni del 1.2.2010; 15.4.2010; 30.4.2010; 8.11.2010

6. contratto finanziamento del 31.5.2010.

(c.f.r. docc. 3-4-5-6 dimessi in sede di costituzione nel giudizio), la Banca convenuta, intendendo avvalersi degli stessi come mezzo di prova nel presente giudizio, propone istanza di verificazione ex art. 216 C.p.c. tesa a verificare la conformità degli stessi agli originali, ***dimettendo all'uopo gli originali dei predetti documenti, con medesima numerazione.***

Per l'effetto, si chiede altresì che l'On. le Tribunale adito Voglia disporre una CTU tecnica tesa a verificare la conformità dei documenti prodotti da

parte convenuta sub docc. 3-4-5-6 rispetto agli originali dimessi odiernamente ovvero ogni altro accertamento tecnico necessario, ponendo in ogni caso a carico di parte attrice le spese del procedimento ove le copie dei suddetti contratti dovessero risultare conformi agli originali.

IN VIA PRELIMINARE, DI MERITO

1. *Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di rideterminazione del rapporto proposta da parte attrice con riferimento ai rapporti bancari oggetto del presente giudizio, mancandone i presupposti, poiché, alla data di presentazione delle domande, i predetti rapporti bancari risultavano ancora in essere;*

2. *Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel presente atto la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164, 4° comma, c.p.c.;*

3. *Accertare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto e/o azione e/o pretesa restitutoria e/o di rideterminazione del rapporto con riferimento ai contratti bancari oggetto del presente giudizio per tutte le operazioni compiute anteriormente il* ***03.07.2004*** *o quantomeno per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente a tale data e per l'effetto respingere in parte qua le relative domande attoree;*

NEL MERITO

Rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti nel presente atto.

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree, dichiararsi la compensazione tra le somme eventualmente dovute da Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore alla parte attrice ed i crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'attrice per l'ammontare che risulterà all'esito dell'istruttoria di causa e della rideterminazione del saldo, oltre agli interessi al tasso convenzionale dalla scadenza al saldo.

IN VIA ISTRUTTORIA

Rigettarsi la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio di parte attrice perché inammissibile, avente carattere meramente esplorativo e finalizzata a

supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'attrice; rigettarsi, altresì, la richiesta di acquisizione della documentazione contabile e negoziale richiesta della controparte poiché inammissibile ed infondata.

Disporre una CTU tecnica tesa a verificare la conformità dei documenti prodotti da parte convenuta sub docc. 3-4-5-6 rispetto agli originali dimessi odiernamente ovvero ogni altro accertamento tecnico necessario, ponendo in ogni caso a carico di parte attrice le spese del procedimento ove le copie dei suddetti contratti dovessero risultare conformi agli originali.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e competenze di lite, ivi comprese le spese del procedimento di verificazione ex art. 216 c.p.c. ove le copie dei suddetti contratti dovessero risultare conformi agli originali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice (d'ora in poi anche solo per comodità espositiva), con riferimento al conto corrente n. 740/00968517, ha contestato l'imposizione di interessi ultralegali, spese, valute e commissioni non concordate nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

in secondo luogo ha contestato l'applicazione di un tasso effettivo globale superiore alla soglia di usura.

L'attrice ha altresì contestato la nullità del contratto di finanziamento del 31.5.2010 per assenza/illiceità della causa in quanto lo stesso dissimulerebbe un impegno di rientro dall'esposizione (solo virtuale) di € 100.000,00 circa.

Le predette contestazioni sono funzionali alla domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente, ancora aperto al momento della instaurazione della causa.

La correntista ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta della banca, posto che *"a causa del maggior costo degli interessi patito, dovuto alla imposizione di tassi usurari, ha visto locupletare senza controllo le proprie esposizioni"*.

La convenuta di è costituita, eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e l'inammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo del conto corrente.

Cassa di Risparmio del Veneto ha altresì eccepito la prescrizione decennale del diritto a ripetere le somme corrisposte fino al 03.07.2004 (il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'atto di citazione avvenuta il 03.07.2014), stante la natura solutoria delle rimesse effettuate in quel periodo. La convenuta ha sul punto evidenziato che il primo contratto di apertura di credito stipulato tra le parti risale al 5.3.2009.

La convenuta ha altresì dimesso ulteriori contratti (concessione linea di credito del 31.7.2009 e integrazioni del 01.02.2010, 15.04.2010, 30.04.2010 08.11.2010; contratto di finanziamento del 31.05.2010), così ritenendo superatte le contestazioni di parte attrice, stante la regolare pattuizione dell'interesse ultralegale e delle commissioni e spese applicate in costanza di rapporto.

La banca ha altresì contestato l'ammissibilità e comunque la fondatezza delle contestazioni attoree concernenti l'applicazione di giorni valuta, richiamando a tal fine quanto già osservato dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 602/2013.

Infine, con riferimento alle contestazioni sulla violazione della legge n. 108 del 1996, la convenuta ha contestato l'inclusione nel TAEG della commissione di massimo scoperto per il periodo antecedente il 01.01.2010 e la valorizzazione dell'effetto anatocistico, evidenziando che comunque la conseguenza, nel caso di sforamento dal limite di legge nei trimestri indicati nella consulenza di parte attrice, non sarebbe quella di cui all'art. 1815, comma 2, cod. civ. bensì la sostituzione del tasso applicato con il tasso soglia.

L'attrice con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. oltre a replicare alle avverse eccezioni e deduzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta ha mosso delle contestazioni sull'esercizio del c.d. *jus variandi* e sulle commissioni di massimo scoperto in quanto prive di causa e comunque indeterminate.

*****

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, già respinta con l'ordinanza del 19.12.2014, non è stata riproposta nelle conclusioni rassegnate dalla banca all'udienza del 30.05.2017, sicché la stessa può dirsi superata.

*****

Quanto all'eccezione di prescrizione formulata da Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., già con l'ordinanza che ha disposto la C.T.U. si sono effettuate alcune considerazioni in merito all'infondatezza della stessa, considerazioni che devono in questa sede essere ribadite sia pure con maggiore articolazione.

Va innanzitutto ricordato che in materia risulta tutt'ora attuale la distinzione effettuata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010 tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.

La predetta distinzione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sez. I 26 febbraio 2014, n. 4518, sentenza nella quale si è evidenziato che i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate.

Sulla banca, in quanto parte che eccepisce la prescrizione, incombono alcuni oneri.

Vi è innanzitutto un onere di allegazione, posto che l'istituto di credito non può limitarsi a generici rilievi quale quello del carattere solutorio di tutte le rimesse effettuate in epoca antecedente una certa data. Tale osservazione vale sia quando vi siano dei contratti di apertura di credito sia quando, indipendentemente dalla pattuizione per iscritto dei predetti contratti, risultino dagli atti di causa (ed in particolar modo dagli estratti conto) elementi comprovanti la concessione di un affidamento.

Vi è, quindi, un onere di prova, onere che la banca deve assolvere mediante la produzione dei contratti di apertura di credito (nonché degli estratti conto laddove non già dimessi dal correntista).

Sotto il profilo da ultimo evidenziato si verifica – atteso il disposto dell'art. 127, comma 2, TUB - un'asimmetria probatoria rispetto al correntista, posto che, mentre l'istituto di credito per poter invocare un effetto ad esso favorevole (in tal caso il carattere solutorio della rimessa con conseguente immediata decorrenza del termine prescrizionale) deve dimettere in giudizio il contratto dal quale risulti l'assenza di affidamento ovvero un fido di più ridotto importo rispetto a quello ritenuto dalla controparte, il correntista, invece, per poter provare il carattere ripristinatorio della rimessa [con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla chiusura del rapporto], può avvalersi anche di altri elementi. Vengono in primo luogo in considerazione tutte quelle diciture, contenute negli estratti conto, che costituiscono un chiaro rimando all'esistenza di un'apertura di credito (si pensi alle spese per la gestione della pratica di fido ovvero alle variazioni unilaterali del tasso previsto per l'apertura di credito). Vengono in secondo luogo in considerazione quelle ipotesi nelle quali si verificano consistenti e durature scoperture del conto corrente non accompagnate da alcuna iniziativa della banca volta a sollecitare il rientro della correntista.

Le anzidette diciture rappresentano prova scritta dell'esistenza di un affidamento, con la specificazione che l'assenza di sottoscrizione negli estratti conto – in quanto elemento a vantaggio del cliente – rimane del tutto irrilevante.

Le scoperture di cui si è detto danno luogo a quella figura, ingiustamente criticata dalla convenuta nei suoi scritti difensivi, del c.d. fido di fatto. Invero, in tal caso l'esistenza di un affidamento viene desunta dall'esistenza di alcuni indici fattuali chiaramente significativi, non ponendosi alcun problema – giusto quanto si è prima osservato in merito al carattere protettivo delle nullità previste dagli art. 117 e ss. TUB – all'utilizzo di una prova presuntiva, la quale si risolve, per l'appunto, in un vantaggio per il cliente.

L'anzidetto onere probatorio riguarda non solo l'esistenza di un affidamento, ma anche il suo ammontare, con la conseguenza che, in presenza di costanti saldi negativi del conto, il limite dell'affidamento – in mancanza della produzione di contratti di apertura di credito o comunque per il periodo non coperto dagli stessi - si identifica con la più elevata esposizione debitoria raggiunta dal correntista, con conseguente carattere ripristinatorio di tutte le rimesse effettuate sul conto corrente.

Ciò posto e venendo alla presente controversia, la banca risulta avere formulato la sua eccezione in modo generico, senza alcuna individuazione delle rimesse solutorie.

Sotto il profilo dell'onere della prova, in stretta connessione con il profilo allegatorio, si osserva che fin dall'estratto scalare relativo alla data del 31.3.2000 (il primo dimesso da parte attrice) si può leggere dell'applicazione di una commissione e di spese per la gestione fidi. Tali spese sono ripetute in tutti gli scalari dei primi anni presi in considerazione dalla consulenza della correntista. Addirittura nello scalare al 30.06.2000 si può leggere di una variazione dei tassi a debito concernente *"apercredito c/c (a revoca)"* e *"eccedenza fidi"* (diverse variazioni analoghe a quella di cui si è appena detto si riscontrano in altri scalari). Sempre a titolo esemplificativo, si può citare lo scalare al 30.9.2003 nel quale sono applicate, oltre a spese di istruttoria e gestione fidi, anche spese per *"pratiche di fido sconfinamento extra"* .

Appare, pertanto, chiara la sussistenza di un rapporto di apertura di credito ben prima della data del contratto di apertura di credito stipulato il 5.3.2009 dimesso dalla convenuta e comunque nel periodo cui si riferisce l'eccezione di prescrizione della convenuta.

Anche a non voler considerare quanto appena detto, ricorrono nel caso di specie i presupposti della figura del c.d. affidamento di fatto, posto che la convenuta ha tollerato negli anni fino al 2004 esposizioni debitorie, anche consistenti, della società correntista senza assumere alcuna iniziativa per costringere quest'ultima al rientro.

L'eccezione di prescrizione della banca va, pertanto, rigettata.

*****

Le contestazioni della convenuta in merito all'ammissibilità della domanda di accertamento non hanno pregio. La convenuta sul punto si è limitata a rilevare che la domanda maschererebbe e/o anticiperebbe la domanda di condanna non possibile trattandosi di conto aperto. Trattasi di asserzioni facilmente superabili, posto che la domanda di accertamento, sebbene in linea di fatto possa essere prodromica ad una domanda di condanna formulata successivamente, se ne distingue nettamente sotto il profilo giuridico quanto a contenuto ed effetti. L'istituto di credito dovrebbe poi spiegare per quale motivo solo nel settore dei contratti bancari non sarebbe possibile introdurre domande di mero accertamento, le quali, invece, sono pacificamente ammissibili in tutti gli altri settori dell'ordinamento giuridico.

*****

Il primo contratto stipulato tra le parti risale al 29.11.2005. Si tratta della richiesta di parte attrice di adesione al conto BUSINESS SOLUTIONI 400, vale a dire sostanzialmente di una modifica contrattuale.

Le condizioni precedentemente applicate al rapporto non hanno ricevuto alcuna formalizzazione per iscritto, sicché si applica il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7,lett. a) del TUB. Tale nullità assorbe tutte le contestazioni di parte attrice, posto che il c.d. tasso sostitutivo esclude l'applicazione di qualunque ulteriore interesse, anche anatocistico, onere e commissione. Deve, inoltre, tenersi conto che, come anche si dirà più avanti, le contestazioni attoree in merito alla violazione della legge n. 108 del 1996 vanno ascritte all'istituto della c.d. usura sopravvenuta, con conseguente mera riconduzione del tasso applicato entro il limite di legge, sicché trattasi di un effetto meno favorevole rispetto a quello che deriva dalla mancanza di pattuizioni contrattuali sulle condizioni economiche del rapporto.

Con il predetto contratto sono stati pattuiti interessi e commissioni poi applicate al rapporto di conto corrente. Oltre a tale contratto si devono richiamare le ulteriori produzioni documentali di cui si è detto sopra. Tali produzioni documentali (oggetto di un'eccezione di disconoscimento poi ritirata dalla correntista) valgono a dare piena prova della legittimità degli oneri imposti da Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. con la sola eccezione degli interessi anatocistici.

Sotto quest'ultimo profilo, va ricordata l'irrilevanza della comunicazione in Gazzetta Ufficiale effettuata dalle banche successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 (fermo restando che nel presente giudizio l'effettuazione di tale comunicazione non è stata dedotta dalla banca). Appare sul punto perfettamente esplicativo della situazione successiva all'entrata in vigore della predetta delibera quanto già osservato, tra i tanti, dal Tribunale di Ancona con la sentenza 18.11.2014 (est. Dott.ssa F. Ercolini). Si è,infatti, convincentemente fatto notare quanto segue:

"La delibera CICR in rassegna sia stata emanata in forza di quanto previsto all'art. 120 commi II e III TUB, cosi come modificati dal decreto legislativo 342/99. In particolare al comma II di detta norma viene conferito al CICR il potere di stabilire *"modalità e criteri per la produzione di interessi sugli :interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,prevedendo in: ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori"*. Il successivo comma III, oltre a prevedere che *"Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma II sono valide ed efficaci fino a tale data"*, attribuiva al CICR la facoltà di stabilire le modalità ed i tempi dell'adeguamento alle norme contenute nella delibera di cui al comma II delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima delibera. I commi II e III dell'art. 120 TUB, (cosi come modificato dall'art. 25 D.Lgs n. 342 del 1999), hanno ricevuto attuazione con la delibera CICR 9 febbraio 2000. In particolare la previsione di cui al comma III, nella parte relativa all'adeguamento delle clausole anatocistiche stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR, è stata ripresa dall'art. 7 della delibera medesima che ha disposto che *"Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1°luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in*

via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 *dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".* La delibera dunque, prevede un iter procedimentale che gli Istituti di credito devono seguire per adeguare le "vecchie" clausole anatocistiche ai principi espressi dalla medesima delibera e prima ancora dall'art. 120 TUB e che prescinde, in ipotesi di condizioni non meno favorevoli per la clientela, dalla stipulazione di un nuovo accordo corrispondente ai principi di cui al comma II dell'art. 120 TUB.

Sennonché, il comma III dell' art. 120 TUB e stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza 425 del 2000 per violazione dell'art. 76 della Costituzione. La dichiarazione di incostituzionalità del comma III dell'art. 120 TUB ha comportato da un lato che le clausole anatocistiche antecedenti al venire in esistenza della delibera CICR conservassero il loro carattere illecito per contrasto con l'art. 1283 c.c., dall'altro il venir meno della norma di legge che legittimava il CICR a stabilire le modalità con cui tali clausole dovevano adeguarsi ai principi sanciti dal medesimo art. 120 TUB e dalla delibera medesima. Con la sentenza della Consulta viene stravolto il disegno del legislatore secondo il quale le vecchie clausole anatocistiche avrebbero dovuto essere salvate e produrre la loro efficacia fino alla data di entrata in vigore della delibera del CICR e dopo tale data, avrebbero dovuto essere adeguate secondo il meccanismo sopra descritto.

Sulla base di tali premesse, la sopravvivenza solo formale dell'art. 7 della delibera CICR 9 febbraio 2000 non può giustificare l'applicazione dello stesso atteso che:

1) non e possibile l'adeguamento di clausole invalide in quanto viziate da nullità per contrasto con norme imperative di legge;

2) è venuta meno la norma di legge che attribuiva al CICR la facoltà di disciplinare le modalità di adeguamento delle clausole anatocistiche ai principi espressi dall'art. 120 TUB e dalla delibera.

Normativa secondaria che derogava ad una fonte primaria, per cui era necessario che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio nell'adottarla fosse legittimato da una norma di legge. E' stato sostenuto, infatti (cfr: Tribunale di Nola del 20.12.2011, conforme anche Trib. Torino sent. 5.10.2007) che *"demandando ad un alto di normazione secondaria (la delibera CICR) il potere di*

incidere sulla disciplina del/'anatocismo, il decreto legislativo 342/99 {che ha modificato l'art. 120 TUB} assumeva la natura di norma delegante e conferiva al regolamento una forza pari alla legge ordinaria; solo cosi era possibile che una fonte regolamentare potesse derogare alla normativa codicistica dell'anatocismo, che altrimenti, quale fonte sovraordinata, avrebbe prevalso. Ma ciò significava anche che la delibera CICR poteva derogare alla legge (in questa caso al codice civile) solo nei limiti in cui fosse stata emanata in conformità ed in esecuzione di una valida norma con forza primaria. A questo punto si deve richiamare il doppio contenuto dell'art. 25 o, meglio, la doppia delega da esso previsto: da un lato l'art. 25 (al comma due, divenuto il nuovo secondo comma dell'art. 120 del T.U bancario) conferiva alla delibera un potere sostanziale di disciplina di modalità e criteri per la produzione di interessi, che non poteva avere efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi; dall'altro, l'art. 25 (al comma tre) sanciva la validità delle vecchie clausole anatocistiche e disponeva che esse potessero mantenere efficacia anche per il futuro, ma a condizione che venissero adeguate alle nuove disposizioni. Il CICR era delegato a stabilire modalità e tempi dell'adeguamento. Mentre la delega "sostanziale", per il riordino della disciplina dell'anatocismo(comma due dell'art. 25) ha mantenuto vigenza, la delega per l'adeguamento delle vecchie clausole, contenuta nel comma tre dell'art. 25, e stata travolta dalla dichiarazione di incostituzionalita; ne consegue il venir meno di ogni potere, per la delibera CICR, di disciplinare l'ultrattivita delle norme anatocistiche e dunque l'impossibilita di introdurre modalità e tempi per l'adeguamento (previsto nella norma dichiarata incostituzionale)".

Conseguenza della pronuncia del giudice delle leggi poc'anzi richiamata è, in ultima analisi, che, in presenza di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, la banca, per poter applicare legittimamente interessi anatocistici (per il periodo successivo all'entrata in vigore della predetta delibera), avrebbe dovuto fare formalizzare al cliente l'accettazione espressa della capitalizzazione degli interessi alle condizioni di cui alla predetta delibera CICR) in quanto si trattava di variazione peggiorativa rispetto alla pregressa situazione nella quale gli interessi anatocistici erano *tout court* nulli, fatte salve le limitatissime esclusioni di cui all'art. 1283 cod. civ. Una simile clausola non si rinviene né nel

contratto del 29.11.2005 né nei contratti successivamente stipulati tra le parti sicché va esclusa l'applicazione di interessi composti.

Le predette contestazioni assorbono quella (anch'essa fondata e su cui si tornerà nel prosieguo per trattare una specifica domanda di inerente l'illegittimità degli interessi anatocistici a decorrere dal 01.01.2014 in applicazione dell'art. 120 TUB.

*****

Le contestazioni degli attori inerenti i giorni valuta possono essere superate. Invero, appaiono pertinenti le considerazioni – richiamate dalla convenuta - già effettuate dal Tribunale di Torino con la sentenza n.602/2013, così osservandosi che la prima regolamentazione normativa sul punto è contenuta nel d.lgs. n. 11/2011 entrato in vigore il 1° marzo 2010, sicché la regolamentazione contrattuale non è di per sé illegittima, trattandosi oltretutto di questione *prater legem* per il periodo pregresso, mentre ogni eventuale violazione di legge che si volesse ipotizzare (e che non è stata comunque nel caso di specie dettagliatamente espressa) per il periodo successivo all'entrata in vigore della novella legislativa ricordata dal tribunale piemontese avrebbe dovuto pur sempre essere contestata nel termine decadenziale di trasmissione degli estratti conto previsto dall'art. 1832 cod. civ. e dal d.lgs. n. 385 del 1993.

*****

Le contestazioni sull'esercizio del c.d. *jus variandi* formulate per la prima volta nella c.d. memoria n. 1 sono generiche in quanto parte attrice si è limitata ad indicare le condizioni che devono essere rispettate per le variazioni unilaterali delle condizioni del rapporto di conto corrente, senza poi specificare quale di esse sia stata violata dalla banca o se le stesse siano state tutte violate. In ogni caso, si tratta di contestazioni tardivamente introdotte.

*****

I contratti dimessi dalla banca valgono a dar conto della legittimità delle C.M.S. pattuite (si intende per il periodo successivo al 29.11.2005).

La contestazione sulla nullità della commissione di massimo scoperto per assenza di causa va respinta. Invero, anche quando la commissione di

massimo scoperto viene applicata con modalità analoghe a quelle di determinazione degli interessi, si è semplicemente in presenza di un onere aggiuntivo che va ad aumentare il costo del denaro. Le concrete modalità di funzionamento della C.M.S. (applicata sull'utilizzato, anziché sull'accordato, ed anche per scoperture di un solo giorno), se possono far nutrire dubbi sulla correttezza degli ultimi approdi giurisprudenziali della Corte di Cassazione in merito all'esclusione di tale onere dal calcolo del TEG nel periodo antecedente il 01.01.2010, giacché una commissione applicata con quelle caratteristiche è sostanzialmente un interesse aggiuntivo, non incidono di certo sulla validità della pattuizione, essendo le parti libere prima dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009 di stabilire le modalità di calcolo della C.M.S. quale onere contrattuale atipico in applicazione della regola di cui all'art. 1322 cod. civ.

*****

Venendo ora alle contestazioni sulla violazione della legge n. 108 del 1996, si deve dar conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, con incarico affidato al dott. Stefano Balsano.

Va innanzitutto evidenziato che il C.T.U si è attenuto ai criteri che gli erano stati indicati con l'ordinanza del 26.6.2015 e che la causa è stata adeguatamente istruita con la consulenza, sicché tutte le richieste di integrazione/rimessione in istruttoria formulate dalle parti non meritano seguito.

Venendo più nello specifico alle contestazioni attoree inerenti l'applicazione di interessi usurari, come detto in precedenza la verifica svolta dal dott. Balsano aveva un'utilità pratica solo se riferita al periodo successivo al 29.11.2015. Invero, atteso il tenore della contestazione attorea, che ha preso in considerazione le risultanze dei singoli trimestri senza alcuna indicazione delle motivazioni per le quali si sarebbe prodotto il superamento del limite di legge (nuova pattuizione contrattuale o esercizio del c.d. *ius variandi*), le contestazioni di vanno inquadrate quale usura sopravvenuta, con conseguente mera riconduzione al limite di legge nel caso di applicazione di interessi usurari. Invero, l'eliminazione di qualunque forma di interesse di cui all'art. 1815, comma 2, cod. civ. è l'effetto di un'illecita pattuizione (o

di un atto ad essa assimilato quale l'esercizio del c.d. *ius variandi* da parte della banca), la quale deve essere adeguatamente allegata dal mutuatario, attenendo pur sempre alla individuazione della *causa petendi*. Sicché, le contestazioni contenute nell'elaborato di parte attrice a firma del dott. , sganciate da qualunque riferimento contrattuale, non possono che portare alla mera operazione sostitutiva di cui all'art. 1339 cod. civ. in conformità ad un principio generale per cui l'ordinamento giuridico non può tollerare l'applicazione di interessi che divengano usurari nel corso del rapporto di conto corrente/mutuo, dovendo la regolamentazione delle parti del contratto che ancora produce effetti conformarsi alla normativa successiva alla sua stipulazione.

Si conferma in questa sede la correttezza del riferimento alla formula della Banca d'Italia in quanto utilizzata dallo stesso consulente di parte attrice. Non si comprendono, pertanto, i rilievi sul punto contenuti nelle memorie ex art. 190 c.p.c. degli attori. Pur essendo condivisibile in termini generali la tesi di chi sostiene che la formula utilizzata dalla Banca d'Italia non sia vincolante per l'autorità giudiziaria, non essendovi alcuna norma di legge che ne impone l'utilizzo ai fini delle verifiche sul TEG, l'utilizzo di una diversa formula matematica si traduce pur sempre in un'allegazione di parte che, costituendo parte integrante (e fondamentale) di ogni contestazione sulla violazione della legge n. 108 del 1996, deve essere effettuata non oltre il termine per il deposito delle memorie dedicate all'attività assertiva. Sono, pertanto, del tutto tardive le contestazioni che sono state effettuate dal C.T.P. dell'attrice in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato, essendo stata presa a riferimento nella consulenza dimessa da con l'atto di citazione la formula adottata dalla Banca d'Italia per il calcolo del TAEG.

Il consulente ha, inoltre, considerato nel TEG la commissione di massimo scoperto. Tale inclusione non è stata contestata nemmeno dal consulente di parte convenuta, il quale si è limitato a suggerire di tenere conto anche della c.d. C.S.M. media indicata nei decreti di rilevazione del tasso ministeriale per poter effettuare un raffronto tra valori omogenei, suggerimento questo accolto dal dott. in sede di controdeduzioni. Appaiono, pertanto, superare le contestazioni di parte convenuta contenute nell'atto introduttivo,

mentre vanno ritenute tardive quelle al riguardo formulate con le memorie ex art. 190 c.p.c. Rimane comunque il fatto che una commissione applicata sull'utilizzato ed in presenza di sconfinamenti anche solo episodici come appare essere nel caso di specie non è altro che una forma mascherata di interesse in ordine alla quale appare difficile sostenere la sua esclusione dal TAEG. D'altro canto, la stessa sentenza della Corte di Cassazione n. 12965/2010, citata da Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. per sostenere l'esclusione della C.M.S. dal T.A.E.G. fino al 31.12.2009, richiama, sia pure con inciso di non facile lettura, l'attenzione del giudicante a verificare se si sia o meno in presenza di forme di remunerazione sostanzialmente coincidenti con l'interesse. Peraltro, la metodologia da ultimo seguita dal dott. Balsano rispetta pure quell'esigenza di omogeneità di raffronto ricordata dalla sentenza n. 22270/2016 della Corte di Cassazione citata sempre nella comparsa conclusionale della convenuta, i cui rilievi sul punto appaiono infondati (non potendo poi di certo pretendersi che l'accertamento giudiziario su un determinato onere venga effettuato in funzione unicamente della sua denominazione contrattuale anziché sulla base del suo contenuto effettivo, posto che così facendo si consentirebbe all'istituto di credito con un espediente nominalistico di sottrarsi al controllo di legalità di cui alla legge n. 108 del 1996 e relativi decreti attuativi).

L'inclusione nel TAEG del c.d. effetto anatocistico non è altro che la conseguenza della mancanza di qualunque pattuizione degli interessi composti, sicché al termine del trimestre non si verifica quella legittima capitalizzazione del saldo debitore che è possibile (fino al 31.12.2013) nel rispetto delle condizioni di cui alla delibera CICR 9.2.2000. Quindi, gli interessi anatocistici rimangono .... interessi ed è corretto utilizzare i numeri debitori depurati dall'effetto anatocistico per la verifica sul rispetto della legge n. 108 del 1996. Peraltro, nel caso di specie tale inclusione, anche in conseguenza dell'accoglimento dell'osservazione del C.T.P. della banca sul confronto con la c.d. C.S.M. media, ha avuto un impatto assai limitato (€ 204,87 fino al 31.12.2013 in favore della banca).

Le contestazioni sull'usura soggettiva non meritano seguito. Come già evidenziato nell'ordinanza del 26.5.2015, la correntista è rimasta

assolutamente generica nell'individuazione dei presupposti di tale particolare fattispecie di usura e solo con la memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c. sono stati allegati alcuni elementi volti a circostanziare detta domanda. Trattasi, tuttavia, di allegazioni tardive in quanto contenute in una memoria che ha finalità solo probatorie (oltre che di stretta replica alle domande ed eccezioni sollevate dalla controparte con la c.d. memoria n. 1). Rimane, inoltre, il fatto che non è stata dimostrata la situazione di difficoltà finanziaria della società né è stato dedotta alcuna anomalia nella condotta della banca con specifico riferimento alla concessione dei singoli finanziamenti/aperture di credito i cui contratti sono stati dimessi in giudizio (circostanza quest'ultima nient'affatto trascurabile, posto che, come giustamente evidenziato dalla convenuta, l'istituto di credito ben può calibrare il tasso di interesse anche in funzione delle condizioni di solvibilità della società e, quindi, del maggior rischio di non vedersi restituite, in tutto o in parte, le somme mutuate, sicché sarebbe stato necessario individuare degli specifici comportamenti smaccatamente contrari a buona fede tenuti dalla banca).

*****

Preso atto che il C.T.U., così come richiestogli all'udienza di conferimento dell'incarico, ha effettuato i suoi accertamenti fino al 30.09.2014 (avendo depositato un elaborato integrativo per rimediare all'iniziale omissione inerente i trimestri successivi al 31.12.2013) e viste le diverse ipotesi di calcolo effettuate dal dott. in applicazione dei criteri di cui sopra va data preferenza all'ipotesi ricostruttiva indicata nell'allegato n. 17 dell'elaborato integrativo della consulenza. Pertanto, il saldo del conto corrente alla data del 30.09.2014 risulta essere pari ad € 44.178,47 a debito di anziché essere pari ad € 92.422,24 a debito della correntista, con una differenza di € 44.178,47 in favore di quest'ultima.

*****

Quanto alla la domanda di nullità per assenza di causa del contratto di finanziamento del 31.5.2010 formulata da le risultanze degli estratti conto dimessi dalla stessa attrice smentiscono la sussistenza già dei presupposti di fatto della domanda. Si consideri, infatti, che alla data del

30.04.2010 l'estratto conto recava un saldo positivo di € 6.675,40 (mentre il 31.3.2010 l'esposizione debitoria era a debito solo di € 19.634,29). Nel mese di giugno del 2010 la società attrice ha effettuato pagamenti per importi nel loro complesso rilevanti, determinandosi, nonostante alcune entrate, un saldo negativo al 30.6.2010 di € 21.118,34. Appare, quindi, chiaro che il finanziamento è stato utilizzato per finalità aziendali in previsione di esborsi che la correntista aveva la necessità di effettuare in favore di soggetti diversi dalla banca (meglio indicati nell'estratto conto di quel periodo).

Il saldo del conto corrente rimane, pertanto, quello calcolato dal dott. Balsano nell'ipotesi poc'anzi indicata.

*****

Parte attrice ha formulato domanda di rettifica degli addebiti di spese ed interessi successivi alle date degli ultimi estratti conto verificati fino alla data della pronuncia. Ovviamente una simile domanda non può essere accolta, mancando la prova che l'unico onere illegittimo riscontrato dal 29.11.2005, vale a dire gli interessi anatocistici, sia stato applicato successivamente al 30.09.2014. Ci si limita, pertanto, a dichiarare l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici successivamente al 30.09.2014 per violazione dell'art. 1283 cod. civ. essendo venuta meno la deroga prima consentita in ambito bancario dall'art. 120, comma 2, D.lgs. n. 385 del 1993 a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Si ricorda al riguardo innanzitutto che in base al predetto testo al CICR spettava stabilire le modalità di produzione degli interessi e non più, come avveniva in precedenza, le modalità di produzione degli interessi sugli interessi.

Si consideri in secondo luogo che l'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013, stabilendo che il vecchio testo dell'art. 120 del TUB viene "sostituito" con il nuovo, ha abrogato espressamente (sostituito appunto) la norma previgente (art. 15 delle preleggi), avendo così voluto il legislatore dettare una disciplina in netta discontinuità con la previgente.

La evidenza della descritta vicenda abrogativa, già desumibile dal dato testuale della legge di stabilità 2014, trova ulteriore riscontro da un lato nella espressa motivazione dell'intervento legislativo, emergente dalla chiara dichiarazione di intenti dei suoi proponenti di "mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore" (cfr. Relazione alla proposta di legge n. 1661 del 2013, condivisa ora dalla Banca d'Italia nel c.d. "Documento per la consultazione", laddove afferma che l'intenzione del legislatore era di "stabilire l'improduttività degli interessi composti"), e dall'altro dal successivo tentativo, poi abortito, di ripristinare l'anatocismo bancario, portato avanti con la scrittura dell'art. 31 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (non convertito in legge), laddove, con altrettanta consapevolezza (implicante una sorta di interpretazione autentica della legge di stabilità 27.12.2013, n. 147) il legislatore aveva previsto con parallelo incipit di demandare al CICR di stabilire "modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi".

Una conferma ulteriore dell'inapplicabilità degli interessi anatocistici successivamente al 01.01.2014 è costituita dall'intervento riformatore attuato con l'art.7-bis, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 con il quale si è ripristinata, a determinate condizioni, la possibilità di pattuire interessi anatocistici (avendo, tuttavia, rilievo tali novità unicamente per le convenzioni stipulate posteriormente all'entrata in vigore del predetto decreto legge e della delibera del CICR emanata in attuazione dello stesso).

*****

La domanda risarcitoria va respinta, essendo rimasta la correntista del tutto generica già sul piano dell'allegazione (invero, non si è dato nemmeno conto degli specifici pregiudizi patiti da e del collegamento causale con qualche condotta posta in essere dalla banca).

*****

L'esito del giudizio comporta la soccombenza della convenuta nei limiti dell'importo oggetto di rettifica. Posto che, si è ingiunti ad un ricalcolo del saldo del conto corrente di € 44.178,47 in favore di va fatta

applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 previsti per la cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00. Attese l'attività espletata e la varietà delle questioni trattate, si ritiene congruo liquidare l'importo di € 6.536,00, di cui € 5.000,00 per compenso, € 750,00 per spese forfettarie al 15% ed € 786,00 per esborsi, oltre ad IVA e CPA come per legge. Il rigetto della domanda risarcitoria e di declaratoria di nullità del contratto di finanziamento del 31.05.2010 per assenza di causa giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite.

Le spese di lite per la parte non compensata vanno distratte in favore dei difensori della correntista giusta la dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. da ultimo resa nelle rassegnate conclusioni.

Le spese della C.T.U., considerati gli esiti favorevoli prevalentemente (non totalmente, visto che il dott. nell'ipotesi ritenuta preferibile dal Giudicante ha riconosciuto l'usura oggettiva solo in alcuni dei trimestri indicati nella consulenza di parte) all'attrice, vanno poste in via definitiva a carico di per un terzo ed a carico della convenuta per due terzi.

Quanto alle quattro fatture allegate da con la memoria di replica, si tratta di fatture emesse nei confronti della società vale a dire nei confronti di un soggetto estraneo al presente giudizio, sicché le stesse, attenendo ad altra controversia, non giustificano alcuna statuizione condannatoria.

P. Q. M.

Il Tribunale di Padova in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott. Luca Marani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1) Rigetta le eccezioni di inammissibilità della domanda di accertamento dell'attrice e di prescrizione formulate dalla convenuta.

2) Rigetta la domanda di declaratoria di nullità del contratto di finanziamento del 31.5.2010 formulata dall'attrice.

3) Ridetermina il saldo del conto corrente n. 74000968517 alla data del 30.09.2014 in € 44.178,47 a debito dell'attrice.

4) Dichiara l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici per il periodo successivo al 30.09.2014 in quanto in violazione dell'art. 1283 cod. civ.

5) Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice.

6) Liquidate le spese di lite sostenute dall'attrice in € 6.536,00, di cui € 5.000,00 per compenso, € 750,00 per spese forfettarie ed € 786,00 per esborsi, oltre ad IVA e CPA come per legge, condanna la convenuta alla rifusione dei due terzi delle stesse, disponendo la compensazione della rimanente parte.

7) Dispone la distrazione delle spese di lite per la parte non compensata in favore degli avv.ti Torquato Tasso ed Enrica Silvestri.

8) Pone le spese della C.T.U. in via definitiva a carico dell'attrice per un terzo ed a carico della convenuta per due terzi.

9) Rigetta ogni richiesta di condanna alle spese riferita alla fattura n. 232/2016 emessa da ed alle fatture n. 6782 del 29.4.2014, n. 15003 del 16.10.2014 e n. 16768 del 17.11.2014 emesse da

Padova, 3 ottobre 2017

IL GIUDICE
Dott. Luca Marani

Il Funzionario Giudiziario
Chiara Sigismondi

LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN CANCELLERIA ADDÌ - 5 OTT. 2017.

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario
Chiara Sigismondi